

D.M. 15 gennaio 1999 (1).

Autorizzazione ai titolari delle unità, iscritte nei compartimenti marittimi della Sardegna, già abilitate all'esercizio della sciabica o strascico, dell'aggiunta sulla licenza di pesca degli attrezzi da posta.

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 1° aprile 1999, n. 76.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PESCA E DELL'ACQUACOLTURA

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, e successive modificazioni, recante la disciplina della pesca marittima;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, recante regolamento per l'esecuzione della legge 14 luglio 1965, n. 963;

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41, e, in particolare l'art. 4, e successive modificazioni, concernente il piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti così come modificata dal decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 543, convertito con legge 20 dicembre 1996, n. 639;

Visto il decreto ministeriale 26 luglio 1995, concernente nuove disposizioni in materia di licenza di pesca;

Visto il decreto ministeriale 19 febbraio 1997, recante nuove disposizioni in materia di licenza di pesca;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, concernente il conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'amministrazione centrale;

Visti il quarto ed il quinto piano triennale della pesca marittima e dell'acquacoltura nelle acque marine e salmastre 1994/96 e 1997/99, adottati rispettivamente con decreti ministeriali 21 dicembre 1993 e 24 marzo 1997;

Vista la legge regionale della Sardegna 23 giugno 1998, n. 19, concernente l'attuazione degli interventi finanziari dell'Unione europea in materia di pesca e acquacoltura;

Considerato il carattere straordinario e non ripetitivo del provvedimento;

Ravvisata l'opportunità di adeguare le previsioni del decreto ministeriale 26 luglio 1995 integrando il plafond di cui all'art. 21, comma 1, n. 1).

Sentito il Comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare e la Commissione consultiva centrale della pesca marittima, che, nella seduta del 13 gennaio 1999, hanno reso all'unanimità parere favorevole;

Decreta:

1. 1. Ai titolari delle unità, iscritte nei compartimenti marittimi della Sardegna, già abilitate all'impiego della sciabica o strascico, che usufruiscono del premio di riconversione previsto dalla legge regionale 23 giugno 1998, n. 19, al fine di continuare l'attività di pesca, è consentita l'aggiunta sulla licenza di pesca degli attrezzi da posta.

2. Gli interessati devono richiedere tale aggiunta all'ufficio di iscrizione della propria imbarcazione, il quale provvederà alla cancellazione della sciabica o strascico ed all'aggiunta sull'attestazione provvisoria di attrezzi da posta, dandone successivamente comunicazione al Ministero per le politiche agricole.

2. 1. Per corrispondere alle esigenze segnalate dalla regione Sardegna, il plafond stabilito dall'art. 21, comma 1, n. 1, del decreto ministeriale 26 luglio 1995 (2) per il rilascio di nuove licenze di pesca in Sardegna è integrato complessivamente di 400 t.s.l.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

(2) Riportato al n. B/CIV.